

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1466)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 1961

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i problemi che maggiormente interessano il personale dei Corpi di polizia, uno dei più sentiti è indubbiamente quello delle sistemazioni alloggiative.

Nonostante le provvidenze adottate per incrementare la costruzione degli alloggi da dare in locazione al personale dell'Arma dei carabinieri e di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi emanate in materia e, da ultimo, della legge 18 marzo 1959, n. 134, non può ritenersi che i risultati conseguiti possano soddisfare le esigenze di tutto il personale predetto.

Di conseguenza, una soluzione che si riferisca alla generalità di tutte le Forze di polizia, si ravvisa necessaria, ed è quella di adeguare le attuali misure della indennità di alloggio, la quale corrisponde alla particolare mobilità di tale personale, necessariamente connessa all'esercizio delle funzioni ad esso demandate.

Tale indennità di alloggio — com'è noto — venne per la prima volta prevista per i sottufficiali ed appuntati ammogliati o vedovi con prole, con i regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802 e 20 novembre 1919, n. 2379, nelle misure di lire 90 e lire 70 (elevabili, rispettivamente, a lire 115 e lire 95 per coloro che erano autorizzati ad alloggiare fuori caserma) in rapporto alla popolazione del comune sede dei Comandi.

Se si considera che i valori medi locativi in quell'epoca si aggiravano sulle 70-100 lire mensili, ne consegue che l'indennità corrispondeva, in linea di massima, alla spesa che i militari dovevano sostenere per procurarsi un alloggio.

Successivamente, tale corrispondenza tra i fitti reali e la misura dell'indennità venne a mancare e un adeguamento fu solo disposto nel 1947; infatti, per i sottufficiali e militari, il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, fissò l'indennità mensile rispettivamente, in lire 700 e 500, a seconda che i militari prestassero servizio in sedi superiori o inferiori a 250.000 abitanti.

Dopo tale provvedimento, le attuali misure dell'indennità di alloggio vennero stabilite dalla legge 7 marzo 1958, n. 193, per i sot-

tufficiali, graduati e guardie e gradi corrispondenti, ammogliati, nell'ammontare di lire 6.300 circa mensili per le sedi con non meno di 250.000 abitanti, a lire 5.300 per le altre sedi.

Peraltro, anche con tali ritocchi il rapporto non è stato migliorato, perchè, sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto di statistica, le misure per i sottufficiali e militari avrebbero dovuto essere non inferiori a lire 10.200 e 12.500.

Per tali considerazioni è stato predisposto il presente disegno di legge che riguarda tutte le categorie delle Forze di polizia, al fine di evitare ingiustificate sperequazioni, e che in particolare prevede:

a) all'articolo 1, le nuove misure delle indennità di cui trattasi: l'adeguamento contempla gli ufficiali subalterni (ammogliati e celibi, come da sistema in atto), nonchè i sottufficiali, graduati e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma;

b) una misura unica della indennità di alloggio per sottufficiali, graduati e militari, al fine di semplificarne la liquidazione e le contabilità relative;

c) il mantenimento del sistema vigente che distingue sedi superiori ed inferiori ai 250.000 abitanti, non ravvisandosi la convenienza di ulteriori suddivisioni tenuto conto della situazione generale dei prezzi dei fitti degli alloggi.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono intesi soprattutto ad eliminare perplessità e dubbi di interpretazione delle leggi vigenti; in particolare:

a) la norma di cui all'articolo 2 si adegua alle vigenti disposizioni riguardanti altre indennità speciali a carattere continuativo, che ai primi capitani vengono corrisposte nella misura relativa al grado di maggiore;

b) l'articolo 3 tende a venire incontro alla necessità del personale che chiede di essere autorizzato ad occupare, temporaneamente, un posto letto in caserma, per un periodo non superiore a due mesi, ciò che si verifica per particolari situazioni familiari, che sembra equo considerare e valutare. Inol-

tre, contempla anche quel personale che, per ragioni di servizio, è obbligato ad essere temporaneamente accasermato ma che, egualmente, deve sopportare l'onere del pagamento del fitto per l'alloggio della famiglia;

c) l'articolo 4 si è reso opportuno, nell'interesse dell'erario, al fine di stabilire un termine entro il quale deve cessare la corresponsione dell'indennità di alloggio, nella misura prevista dalla legge del 1950, termine che attualmente non risulta dalle disposizioni vigenti;

d) l'articolo 5 applica, in termini generali, un principio introdotto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° luglio 1947, n. 697, per il personale di altre

Forze armate dello Stato in servizio presso l'Arma dei carabinieri e riguarda, del resto, un esiguo numero di militari (che per particolari specializzazioni, prestano servizio presso reparti o istituti delle Forze di polizia (ufficiali di amministrazione o di commissariato, veterinari, sottufficiali maniscalchi, eccetera).

La decorrenza del provvedimento è fissata al 1° luglio 1961.

Il relativo onere finanziario ammonta a lire 7.000.000.000. e ad esso si farà fronte, per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro riguardante provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

1. — Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti	L. 11.900
b) sottotenenti	» 11.700
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa	» 11.200

2. — Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti	L. 9.765
b) sottotenenti	» 9.600
c) sottufficiali, graduati e militari di truppa	» 9.180

L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di L. 5.000.

L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.

Art. 2.

L'indennità di alloggio per i primi capitani è stabilita nella misura prevista per il grado di maggiore.

Art. 3.

L'indennità di alloggio è concessa nella intera misura agli ufficiali, nonchè ai sottufficiali e militari ammogliati o vedovi con prole che siano stati autorizzati ad alloggiare in caserma occupando temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore a due mesi, un posto letto, e altresì al personale predetto che, per ragioni di servizio, sia obbligato ad alloggiare in caserma occupando un posto letto.

Qualora il detto personale sia aggregato e accasermato temporaneamente presso reparti aventi sede diversa da quella del reparto di provenienza, l'indennità di alloggio è corrisposta nella misura prevista per la sede di appartenenza, ove più favorevole.

Art. 4.

L'indennità di alloggio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44, non può essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.

Art. 5.

La concessione della indennità di alloggio è estesa agli ufficiali nonchè ai sottufficiali e militari di truppa ammogliati o vedovi con prole, appartenenti ad altre Forze armate dello Stato e comandati in servizio presso i reparti o istituti dell'Arma dei carabinieri del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6.

L'adeguamento di cui alla presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, nel decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1561, e nella legge 7 marzo 1958, n. 193.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 7 miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1961-62, con corrispondente riduzione del fondo iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.